

## CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI

### TRA

**Università di Siena** (d'ora in poi denominata "Università"), con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto, 55, codice fiscale n. 80002070524, in persona del Legale rappresentante, Rettore Prof. Francesco Frati, nato il 19 gennaio 1965 a Siena (SI), C.F. FRTFNC65A19I726A, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente,

### E

**Ministero della Cultura**, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (d'ora innanzi "MiC e DG-ERIC"), codice fiscale n. 97831180589, con sede legale in Roma, Via Milano, 76, in persona del Legale rappresentante, Direttore generale dott. Mario Turetta, nato il 1° ottobre 1958 ad Alpignano (Torino), C.F. TRTMRA58R01A222C, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente

singolarmente denominate anche "Parte", congiuntamente "Parti"

### VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro - i soggetti individuati al comma 1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

### CONSIDERATO CHE

- l'Università promuove e attua per i propri studenti tirocini curriculari di formazione e orientamento ai sensi della normativa vigente suindicata e mira a promuoverne la qualità;
- alla DG-ERIC, in seno al MiC, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari

presso gli Uffici centrali e periferici del MiC, e che, in particolare, ai sensi della sopra citata normativa, “*e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero*”;

- per tirocinio curriculare, d’ora in poi Tirocinio, si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell’iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato);
- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del Tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del MiC;
- al fine di consentire l’attuazione della presente Convenzione, l’Università mette a disposizione un Portale dedicato per l’accreditamento alla DG – ERIC e il successivo accreditamento, da parte di questa, delle strutture ospitanti;

Per tutto quanto visto e premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1 – Oggetto**

Con la presente Convenzione si intende promuovere iniziative di Tirocinio della durata massima consentita dalla legge, da attivarsi su proposta dell’Università.

I progetti relativi ai tirocini, concordati dal Soggetto ospitante con l’Università, avranno come oggetto l’acquisizione di competenze strumentali al processo formativo accademico dei tirocinanti.

### **ARTICOLO 2 – Caratteri del Tirocinio**

1. Il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di Tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.

2. Il Tirocinio è regolamentato esclusivamente dalla presente Convenzione e dal relativo progetto formativo individuale: non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte dello stesso.

3. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*”, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il vincolo del numero di dipendenti a tempo indeterminato di cui all’art. 1 del D.M. 142/1998.

5. Dal computo della durata complessiva del Tirocinio sono esclusi periodi di astensione obbligatoria per maternità né di periodi di malattia o di grave impedimento – documentati dal tirocinante – che hanno reso impossibile lo svolgimento del Tirocinio.

### **ARTICOLO 3 – Formalizzazione**

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto – d’intesa tra l’Università e il Soggetto ospitante – un progetto formativo individuale contenente:

- \* il nominativo del tirocinante;
- \* i nominativi del tutor universitario e del tutor del Soggetto ospitante;
- \* descrizione del progetto;
- \* obiettivi e modalità di svolgimento del Tirocinio, con l’indicazione della durata generale e dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento;

- \* le sedi (sedi operative, strutture fisiche, uffici, altre strutture) presso cui si svolge il Tirocinio;
- \* gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile riferiti ai tirocinanti (vedi art. 5 della presente Convenzione).

2. Durante lo svolgimento del Tirocinio presso il Soggetto ospitante, l'attività è seguita e verificata da un tutor universitario e da un tutor del Soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra Università, Soggetto ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del progetto formativo individuale.

Il tutor del Soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale. In caso di assenza prolungata del tutor individuato, il Soggetto ospitante – dandone comunicazione formale all'Università – è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

3. La DG – ERIC pubblicherà apposita Circolare per garantire l'attuazione della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 4 – Diritti e doveri del tirocinante**

Durante lo svolgimento del Tirocinio, il tirocinante:

- \* non è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro applicato presso la sede di svolgimento del Tirocinio;
- \* è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- \* si attiene a quanto concordato con il tutor del Soggetto ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- \* mantiene la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi tecnico - amministrativi, prodotti, e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del Tirocinio;
- \* partecipa agli incontri eventualmente concordati con il tutor universitario per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

#### **ARTICOLO 5 – Garanzie assicurative**

L'Università assicura il tirocinante presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso compagnie assicurative operanti nel settore per la Responsabilità Civile. In caso di incidente occorso al tirocinante durante lo svolgimento del Tirocinio, questi si impegna a segnalare tempestivamente l'evento e a far pervenire la necessaria documentazione sia all'Università sia al Soggetto ospitante, affinché sia possibile provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 6 – Sicurezza sui luoghi di lavoro**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, e con particolare riferimento agli artt. 37 - "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", 36 - "Informazione ai lavoratori" e 41 - "Sorveglianza sanitaria", il Soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, a fornire adeguata informazione/formazione su eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività oggetto del Tirocinio esplicitate nel progetto formativo individuale, a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### **ARTICOLO 7 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata.

Il recesso dalla Convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da entrambe le Parti, anche a mezzo comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC inviata con almeno 60 giorni di anticipo. Il recesso dalla Convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

## **ARTICOLO 8 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati stessi previste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel caso si rendesse necessario il trasferimento dei dati in un Paese terzo all'UE, il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel "Paese terzo" di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per il Soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei contatti. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail PEO [rpd@beniculturali.it](mailto:rpd@beniculturali.it), PEC [rpd@mailcert.beniculturali.it](mailto:rpd@mailcert.beniculturali.it) | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

Per l'Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena, con sede in via Banchi di Sotto 55, 53100 – Siena (SI), rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all'indirizzo mail [rpd@unisi.it](mailto:rpd@unisi.it), PEC [rpd@pec.unisipec.it](mailto:rpd@pec.unisipec.it) | Palazzo del Rettorato, Via Banchi di Sotto n. 55, 53100 – Siena (ITALIA).

Le Parti forniscono agli interessati le comunicazioni di propria spettanza, in base alla normativa vigente, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione. Nello specifico, l'Università ha predisposto [un'informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti, ivi compresi i tirocinanti](#). Il MiC dichiara e garantisce all'Università di aver attivato quanto necessario per garantire il controllo dei dati e conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

## **ARTICOLO 9 – Normativa applicabile**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono, altresì, tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

## **ARTICOLO 10 – Responsabili dell'attuazione e referenti delle Parti**

La responsabilità della realizzazione della presente Convenzione è affidata:

- per l'Università a: Prof. Francesco Frati, Rettore dell'Università degli Studi di Siena;
- per la DG ERIC a: Dott. Marco Puzoni, Dirigente del Servizio I – *Ufficio Studi* della DG-ERIC.

Referenti per l'attuazione della presente Convenzione sono:

- per la DG-ERIC, Dott.ssa Elisabetta Borgia, Responsabile dell'Ufficio *Educazione, Formazione e Ricerca*;

- per l'Università: Dott.ssa Valentina Tinacci, Responsabile dell'Ufficio *Placement Office – Career Service*.

Referente per la gestione dell'account della DG-ERIC sul portale placement dell'Università Siena è la Dott.ssa Silvia Rossi, Funzionario amministrativo del Servizio *I-Ufficio Studi*.

### **ARTICOLO 11 – Dichiarazione delle parti e del Foro competente**

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi della L. 21 maggio 2021, n. 69, art. 10bis. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro di è quello di Roma.

### **ARTICOLO 12 – Accordi precedenti**

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005.

Roma,

Per l'Università di Siena,

**Il Rettore, Prof. Francesco Frati**

Firmato digitalmente da

**Francesco FRATI**

UNIVERSITÀ  
C = SIENA  
Data e ora della firma: 27/05/2022 14:29:02

Per il Ministero della cultura, rappresentato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

**Il Direttore generale, Dott. Mario Turetta**

Firmato digitalmente da

**MARIO TURETTA**

CN = TURETTA MARIO  
O = Ministero della cultura  
C = IT